BANDO PER INTERVENTI FINANZIARI A CONDIZIONI DI MERCATO

(Determinazione del Direttore Generale n. 967 del 24 settembre 2021)

Articolo 1 - Finalità del bando

L'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA - Ente Pubblico Economico Nazionale, con sede legale in Viale Liegi, n. 26 - 00198 (Roma) – in attuazione del Decreto 12 ottobre 2017 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, intende incentivare e sostenere finanziariamente sul territorio nazionale progetti di sviluppo o consolidamento da parte delle imprese del settore agricolo e agroalimentare specificatamente individuate all'art. 3 del menzionato Decreto ed espressamente richiamate al successivo art. 5 del presente Bando..

A tal fine, il presente Bando si pone l'obiettivo di sostenere progetti di sviluppo mediante interventi di equity, quasi equity, prestiti obbligazionari o strumenti finanziari partecipativi.

Articolo 2 - Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria destinata a finanziare i progetti è pari a Euro 60.000.000,00.

Articolo 3 - Riferimenti normativi

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2 comma 132 "Misure di razionalizzazione della Finanza Pubblica", come sostituito dall'art. 20, comma 1 della legge 28 luglio 2016, n. 154, recante «Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale» e modificato dall'art. 13, commi 3 e 4 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili», convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225;
- Decreto 12 ottobre 2017 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali recante "criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi finanziari a sostegno delle imprese del settore agricolo e agroalimentare, effettuati dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA";
- «Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020» - (2014/C 204/01), modificati e prorogati sino al 31 dicembre 2022 con Comunicazione 2020/C 424/05 dell'8 dicembre 2020 della Commissione europea;
- Comunicazione della Commissione Europea del 19 gennaio 2008, n. 2008/C 14/02 "relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione".

Articolo 4 - Tipologia ed entità degli interventi finanziari

Gli interventi finanziari a condizioni di mercato sono effettuati dall'ISMEA nella forma di equity, quasi equity, prestiti obbligazionari o strumenti finanziari partecipativi.

L'intervento a condizione di mercato è compreso tra un minimo di 2 milioni di euro e un massimo di 20 milioni di euro e non potrà essere superiore all'apporto da parte dei privati, in modo da garantire che ISMEA operi come socio di minoranza. I versamenti effettuati da ISMEA dovranno essere concomitanti o successivi a quelli degli investitori privati. Gli apporti da parte dei privati possono consistere in versamenti in denaro e/o conferimento di beni, questi ultimi solo se funzionali al raggiungimento degli obiettivi del progetto. Il valore dei beni conferiti deve risultare da perizia redatta ai sensi della normativa civilistica vigente e verificata da parte dell'ISMEA.

La durata dell'intervento dell'ISMEA è di 5-8 anni con una chiara individuazione delle modalità di uscita/rimborso (*way out*).

La remunerazione dell'intervento ISMEA sarà compresa tra un *floor* e un *cap* che saranno individuati:

- per gli strumenti di tipo partecipativo, sulla base del tasso di interesse privo di rischio (*risk-free*) e di un margine definito in base alle risultanze della valutazione del rating aziendale e al rischio specifico associato al progetto;
- per gli strumenti di debito, tenendo contro del tasso base UE vigente (Comunicazione della Commissione UE 2008/C 14/02) e di un margine definito in base alle risultanze della valutazione del rating aziendale e al rischio specifico associato al progetto.

Articolo 5 - Soggetti beneficiari

La partecipazione al presente Bando è riservata a:

- società di capitali, anche in forma cooperativa, che operano nella produzione agricola primaria, nella trasformazione di prodotti agricoli e nella commercializzazione di prodotti agricoli, compresi nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- società di capitali, anche in forma cooperativa, che operano nella produzione di beni prodotti nell'ambito delle relative attività agricole, individuate ai sensi dell'art. 32, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- società di capitali partecipate almeno al 51 per cento da imprenditori agricoli, cooperative agricole a mutualità prevalente e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente, ovvero le cooperative i cui soci siano in maggioranza imprenditori agricoli, che operano nella distribuzione e nella logistica, anche su piattaforma informatica, dei prodotti agricoli compresi nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Nel caso di società di capitali con veste giuridica di S.r.l. l'eventuale ammissione all'intervento ISMEA - mediante aumenti di capitale o sottoscrizione di prestiti obbligazionari - sarà condizionata alla trasformazione della società richiedente in S.p.A.

Articolo 6 - Requisiti dei soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari devono possedere alla data di presentazione della domanda i seguenti requisiti:

- avere una stabile organizzazione in Italia;
- essere regolarmente costituiti ed iscritti nel registro delle imprese;
- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali;
- non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi;

- non essere stati sottoposti a sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lettere c) e d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni;
- essere economicamente e finanziariamente sane e non trovarsi in condizioni tali da risultare imprese in difficoltà così come individuate nella Parte I, capitolo 2, paragrafo 2.4, punto 15) degli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 o dell'art. 2, punto 18) del regolamento (UE) n. 651/2014 o dell'art. 2, punto 14) del regolamento (UE) n. 702/2014.

Articolo 7 - Cause di esclusione

Costituisce motivo di esclusione dalla partecipazione al presente bando la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

a. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
c. false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
d. frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
e. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
f. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
g. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
h. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati all'articolo 85 del decreto legislativo n.159 del 2011, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

L'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti:

- del legale rappresentante;

- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza;
- degli eventuali institori e procuratori generali;
- dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza;
- dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
- del direttore tecnico;
- del socio unico persona fisica;
- del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci inferiore o pari a quattro.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta ed il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale, ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Costituiscono altresì causa di esclusione le violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.

L’esclusione non si applica quando il richiedente ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Costituisce altresì motivo di esclusione:

1. aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del d.lgs. 50/2016;
2. aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'ammissione, ovvero aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura;
3. la configurabilità di una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, non diversamente risolvibile;
4. aver presentato documentazione o dichiarazioni non veritiere;
5. non aver presentato la certificazione che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ovvero non aver autocertificato la sussistenza del medesimo requisito;
6. trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto.

Sono altresì escluse**:**

- le società beneficiarie del Bando 2019 **"**Interventi finanziari a condizioni agevolate dell'ISMEA" o di precedenti finanziamenti ISMEA agevolati destinati alle società di capitali e le società che - alla data di pubblicazione del presente Bando- fanno parte di un gruppo societario (in cui la capogruppo redige il bilancio consolidato o esercita comunque l'attività di direzione e coordinamento) nel quale è presente una società beneficiaria del Bando 2019 "Interventi finanziari a condizioni agevolate dell'ISMEA" o di precedenti finanziamenti ISMEA agevolati destinati alle società di capitali. Tale esclusione opera anche nel caso in cui tale situazione si concretizzi a seguito della realizzazione del progetto di investimento;
- le società che alla data di pubblicazione del presente Bando sono già partecipate da ISMEA o fanno parte di un gruppo (in cui la capogruppo redige il bilancio consolidato o esercita comunque l'attività di direzione e coordinamento) nel quale è presente una società che, alla data di pubblicazione del presente Bando, è già partecipata da ISMEA.

Articolo 8 - Modalità di Partecipazione

A pena di esclusione, la domanda di partecipazione al bando deve essere presentata in via telematica mediante il portale dedicato (http://strumenti.ismea.it) e compilata secondo le modalità ivi indicate.

La domanda potrà essere presentata a partire dalle ore 9,00 del giorno 15 novembre 2021, data di apertura dello sportello telematico, fino alle ore 12,00 del giorno 14 gennaio 2022. Nel corso di tale periodo lo sportello telematico sarà aperto nei giorni feriali dalle ore 9,00 alle ore 18,00 ad eccezione del giorno di chiusura dello sportello telematico (dalle ore 9,00 alle ore 12,00).

La mancata presentazione della domanda nei termini predetti o la presentazione della domanda con modalità diverse da quelle sopra indicate costituisce motivo di esclusione – non sanabile successivamente – dalla presente procedura.

A pena di esclusione, uno stesso soggetto non può presentare più di una domanda di partecipazione. Nel caso di presentazione di più di una domanda di partecipazione, verrà considerata l'ultima domanda di partecipazione presentata dallo stesso soggetto.

A pena di esclusione, i soggetti richiedenti dovranno compilare e caricare sul portale dedicato la domanda di ammissione, completa della documentazione indicata nell'allegato I al presente bando.

La domanda, le autodichiarazioni e lo studio di fattibilità devono essere redatti secondo i modelli disponibili sul portale. In fase di compilazione della domanda il richiedente deve dichiarare di essere consapevole delle responsabilità penali in cui incorre in caso di sottoscrizione di dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

In considerazione del decisivo rilievo attribuito all'ordine cronologico di presentazione delle domande, ai fini della formazione della graduatoria e della ammissione alle risorse finanziarie, l'irregolarità o la mancanza di anche uno solo dei documenti o dei requisiti richiesti dal presente Bando comporta l'automatica esclusione della domanda, anche ai sensi dell'art. 2, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Articolo 9 - Valutazione di ricevibilità

Ai fini della ricevibilità e ammissione alla successiva fase istruttoria, le domande di partecipazione, sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione.

L'attività prevista in tale fase è finalizzata a verificare che la domanda

- sia stata presentata nelle modalità e nei termini indicati nel presente bando;
- sia corredata di tutti documenti indicati nell'allegato I.

Per la determinazione dell'ordine cronologico di presentazione faranno fede la data e l'ora di convalida telematica delle domande quali risultanti dal Portale ISMEA.

All'esito delle verifiche effettuate, ISMEA redige, sulla base dell'ordine cronologico di presentazione, la graduatoria contenente l'elenco delle domande:

- ricevibili e ammesse all'istruttoria;
- non ricevibili.

Tale elenco è oggetto di pubblicazione sul sito internet www.ismea.it nella sezione dedicata al bando entro 15 giorni dalla data di chiusura dello sportello.

Dalla data di pubblicazione dell'elenco delle domande ricevibili e ammesse all'istruttoria e dell'elenco delle domande non ricevibili decorre il termine di decadenza per la proposizione delle eventuali impugnazioni avverso le risultanze del predetto elenco.

Articolo 10 - Valutazione Istruttoria

L'istruttoria delle domande ricevibili è limitata all'esame di quelle rientranti nei limiti della dotazione finanziaria di cui all'articolo 2.

Fermo restando il limite di intervento recato dallo stanziamento di cui al richiamato articolo 2, ISMEA si riserva, a suo insindacabile giudizio e senza che gli interessati abbiano a pretendere alcunché, la facoltà di istruire, in ordine cronologico di arrivo, le ulteriori domande ricevibili, per l'ipotesi in cui residui una disponibilità finanziaria per effetto degli esiti delle istruttorie delle precedenti domande.

L'istruttoria, in coerenza con le disposizioni del D.M. 12 ottobre 2017, è finalizzata:

- al controllo del contenuto delle informazioni fornite dal richiedente e della documentazione allegata alla domanda di partecipazione;
- alla verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla normativa e dagli articoli 5, 6 e 7 del presente bando;
- alla verifica della sostenibilità economico-finanziaria del progetto, in un'ottica di sana ed equilibrata gestione attraverso l'analisi dei dati economici e finanziari dell'azienda, mediante:
    - la valutazione di affidabilità del soggetto richiedente e/o della società controllante e/o del gruppo di riferimento;
    - la verifica della coerenza tra le motivazioni e gli obiettivi di progetto;
    - l'analisi della documentazione fornita a dimostrazione dei mercati di sbocco;
    - la verifica delle assunzioni economico e finanziarie alla base del *business plan* elaborato dalla Società richiedente e dei relativi risultati attesi;
    - l'analisi degli apporti di mezzi propri da parte dei soci ed eventualmente di terzi a fronte del fabbisogno finanziario complessivo di progetto;

- alla verifica dell'adeguatezza delle garanzie a supporto dell'operazione, in particolare con riferimento alla remunerazione e alle modalità di *way-out* di ISMEA;
- alla emissione di un *rating* sul merito creditizio del singolo richiedente, a cura di un soggetto specializzato, allo scopo incaricato da ISMEA;
- alla definizione delle modalità di intervento ISMEA in termini di strumenti finanziari attivabili e della relativa remunerazione dello stesso, in considerazione del *rating* ottenuto dal richiedente e delle risultanze istruttorie.

Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti, ISMEA può utilizzare informazioni aggiuntive acquisite presso le camere di commercio, le pubbliche amministrazioni, gli ordini professionali ed altri soggetti incaricati della tenuta di registri o elenchi.

In questa fase, inoltre, ISMEA può effettuare, anche mediante il ricorso a soggetti esterni, le verifiche ritenute necessarie ai fini del completamento dell'istruttoria.

A tal fine, il soggetto richiedente dovrà assicurare la massima assistenza al personale ISMEA e ai consulenti tecnici che saranno eventualmente coinvolti, anche garantendo il pieno accesso ai siti produttivi oggetto dell'investimento e agli immobili eventualmente proposti in garanzia, in caso di eventuale sopralluogo in azienda. L'esito di tali verifiche rimarrà soggetto all'insindacabile giudizio di ISMEA.

Nel corso della fase istruttoria ISMEA potrà richiedere chiarimenti e/o documentazione integrative, assegnando al soggetto richiedente un termine perentorio, decorso inutilmente il quale la domanda è esclusa dalla procedura. Ogni comunicazione sarà inoltrata esclusivamente via PEC all'indirizzo indicato in sede di presentazione della domanda.

Il procedimento istruttorio si conclude entro il termine di tre mesi dalla data di pubblicazione delle graduatorie di ricevibilità di cui al precedente art. 9; in caso di richiesta di documentazione integrativa, il termine è sospeso fino alla data di ricezione della documentazione stessa.

Articolo 11 - Delibera di Concessione degli interventi finanziari

All'esito dell'*iter* istruttorio, verificati gli adempimenti esperiti per l'acquisizione dell'informazione antimafia attraverso la banca dati nazionale unica, con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'ISMEA, è approvata la graduatoria finale contenente l'elenco delle domande ammesse agli interventi finanziari, sempre nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione, e delle domande non ammesse.

Le graduatorie così approvate sono oggetto di pubblicazione sul sito internet www.ismea.it nella sezione dedicata al presente bando, sono trasmesse al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.M. 12 ottobre 2017, art.14 e sono valide per i successivi 18 mesi.

Dalla data di pubblicazione della predetta graduatoria decorre il termine di decadenza per la proposizione delle eventuali impugnazioni avverso le risultanze della stessa.

Articolo 12 - Accordo di investimento ed erogazione delle risorse finanziarie

L'ISMEA comunica l'ammissione all'intervento definendo gli elementi essenziali che saranno recepiti nell'accordo di investimento da stipularsi in linea con quanto previsto dall'art. 13 del D.M. 12 ottobre 2017.

Entro tre mesi dalla comunicazione di ammissione, i soggetti beneficiari sono tenuti a trasmettere la documentazione necessaria alla stipula dell'accordo.

Negli accordi saranno previsti, oltre agli obblighi generali, gli impegni specifici in capo al richiedente e le eventuali penalità applicate dall'ISMEA in caso di mancato rispetto degli impegni assunti.

Negli stessi accordi sarà espressamente previsto il diritto di ISMEA di:

a) designare almeno un proprio rappresentante nell'organo amministrativo della società destinataria dell'intervento; b) designare almeno un proprio rappresentante nell'organo di controllo della società destinataria dell'intervento; c) acquisire i budget annuali e i resoconti semestrali sulla gestione della società; d) ottenere che il bilancio della società sia corredato dalla relazione di certificazione da parte di una società di revisione iscritta all'albo di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 39/2010 e al decreto ministeriale 20 giugno 2012, n. 144; e) monitorare il perseguimento degli obiettivi previsti nel progetto e l'andamento dell'attività sociale anche ispezionando i libri sociali, la documentazione contabile e qualsiasi altro documento utile o opportuno anche eseguendo sopralluoghi presso la società destinataria dell'intervento finanziario a condizioni di mercato.

Articolo 13 - Modalità di erogazione del finanziamento e di rimborso

Negli accordi saranno definite le specifiche modalità di erogazione, nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa antimafia e di rimborso.

Articolo 14 - Disposizioni finali, informazioni generali e informativa sul trattamento dei dati personali

Il presente bando è pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e integralmente sul sito istituzionale www.ismea.it., sezione Finanza per le imprese. In tale sezione sarà pubblicata ogni delibera relativa al presente Bando e il termine di decadenza per la proposizione di qualsiasi eventuale impugnazione decorre dalla data di pubblicazione dei singoli atti.

I chiarimenti sulla presente procedura di bando potranno essere richiesti esclusivamente per iscritto ed entro il 7/01/2022 al seguente indirizzo di posta elettronica: urp@ismea.it. Le risposte saranno pubblicate nella pagina del sito istituzionale www.ismea.it, dedicata al presente Bando, entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta.

I dati personali forniti in esecuzione del presente Bando sono raccolti e trattati in conformità alla normativa sul trattamento dei dati personali, Regolamento europeo n. 679/2016 (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.), anche in formato elettronico presso l'Istituto, per la gestione della procedura e per gli adempimenti relativi alla stipula degli accordi di investimento. Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Dirigente della Direzione Servizi per le Imprese, Dott. Giorgio Venceslai (recapiti 06.85568451).

La documentazione deve essere prodotta nelle modalità e nei termini indicati nel presente Bando e secondo quanto specificato nell'allegato I, in conformità alle disposizioni del DPR 445/2000.

La presentazione della domanda implica accettazione da parte del soggetto richiedente di tutte le clausole e condizioni contenute nel presente Bando.

ISMEA si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini, sospendere, revocare o annullare in qualsiasi momento il presente Bando e senza che i partecipanti possano, per questo, vantare diritti nei confronti dell'Ente.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, Responsabile del procedimento è il Dirigente della Direzione Servizi per le Imprese, Dott. Giorgio Venceslai (recapiti 06.85568451).

Avverso l'esclusione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio nei termini di legge.

Il Direttore Generale Maria Chiara Zaganelli

Allegati:

Allegato I: Elenco documentazione e informazioni da presentare

L'avviso del bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V Serie Speciale – Contratti pubblici, n.113 del 29 settembre 2021.